

Copia

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83

CODICE ENTE N. 11299

05/06/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DEGLI SPOGLIATOI UBICATI IN VIA BRERA DI PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - DIRETTIVE IN MERITO

L'anno **duemilatredici** il giorno **cinque** del mese di **Giugno** alle ore **18:30** nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di Legge.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Gelosa Davino	Vice Sindaco	SI
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	NO
Pasini Maria Angela	Assessore-Consigliere	SI
Cuomo Ulloa Francesca	Assessore-Consigliere	NO
Bruni Matteo	Assessore-Consigliere	SI
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	SI
Presenti n. 5		Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Supplente Sig. **Nosotti dott.ssa Elisabeth**

Il Presidente Sig. **Bonazzi Ermanno**, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sull'argomento in oggetto:

AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DEGLI SPOGLIATOI UBICATI IN VIA BRERA DI PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - DIRETTIVE IN MERITO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'Ente è proprietario di una palestra sportiva ed annessi spogliatoi sita in Via Brera n. 8, pertinente alla Scuola Primaria, realizzata in ossequio alle sotto riportate deliberazioni di Giunta Comunale:
 - n. 34 del 07.04.2009 avente ad oggetto “Ampliamento Scuole Elementari – Realizzazione nuova palestra – Approvazione progetto Preliminare – Definitivo;
 - n. 79 del 26.06.2009 avente ad oggetto “Ampliamento Scuole Elementari – Realizzazione nuova palestra – Approvazione Progetto Esecutivo;
 - n. 29 del 10.04.2010 avente ad oggetto “Esame ed approvazione perizia modificativa e suppletiva opere ampliamento Scuole Elementari per realizzazione nuova palestra;
 - n. 36 del 10.04.2010 avente ad oggetto “Scuole Elementari – Opere di completamento palestra – Approvazione progetto esecutivo”;
 - n. 142 del 15.12.2010 avente ad oggetto “Esame ed approvazione perizia modificativa e suppletiva opere ampliamento Scuole Elementari per completamento nuova palestra”
 - n. 29 del 22.02.2012 avente ad oggetto “Completamento palestra Scuole Elementari – Realizzazione nuovi spogliatoi – Approvazione progetto preliminare definitivo esecutivo;

Dato atto che con delibera G.C. n. 5 del 9/1/2013, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento in gestione previste dalla normativa vigente, il suddetto impianto è stato concesso in uso temporaneo alla Società Audax Travacò per il periodo dal 14 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione in un'ottica di un più razionale utilizzo delle proprie risorse, non gestire direttamente il suddetto impianto sportivo, che in orario scolastico viene utilizzato per attività didattiche;

Ritenuto di concedere la gestione dello stesso a terzi in orario extrascolastico nel rispetto delle norme di cui alla L.R. n. 27 del 14/12/2006 ad oggetto: “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali” con la quale vengono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'Associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali;

Dato atto che l'art. 4 della succitata Legge Regionale prevede che gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della legge stessa per l'utilizzo degli impianti pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici, stabilendone le modalità di utilizzo e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orario extrascolastico, attraverso la convenzione stessa;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della gestione della palestra scolastica con relativi spogliatoi, in orario extrascolastico, per il periodo di anni 3 (tre) a decorrere dal 20/08/2013 e costituita da:

- n. 1 palestra
- n. 2 locali adibiti a spogliatoi
- n. 2 servizi igienici e docce
- n. 1 locale spogliatoio per arbitro con annesso servizio igienico e doccia
- n. 1 locale servizio igienico senza doccia per il pubblico a norma disabili
- n. 1 locale magazzino

L'utilizzo della palestra dovrà essere improntato al fine di assicurare all'utenza (in particolare per i ragazze e ragazzi di Travacò Siccomario) un pubblico servizio, mediante una conduzione che favorisca la promozione e la pratica dell'attività sportiva motoria, compatibilmente con l'impianto stesso e le sue destinazioni d'uso, programmando almeno due diverse tipologie di attività (escluso il calcio).

L'uso, la manutenzione ordinaria e la custodia dell'impianto sono consentiti: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 23.00, il mercoledì dalle 14.00 alle 23.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00;

Dato atto della predisposizione della convenzione costituita da n. 25 articoli, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che determina le condizioni per l'utilizzo della palestra in orario extrascolastico da sottoscrivere con un soggetto di cui di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 27/2006;

Ritenuto inoltre, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, di procedere all'affidamento in oggetto attraverso una procedura di selezione pubblica, definendo alcune linee di indirizzo, in termini di direttive, volte a razionalizzare ed ottimizzare le interazioni definite e definibili con i soggetti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 27/2006;

Ritenuto quindi di fornire al Responsabile Area Amministrativa le seguenti direttive per l'espletamento della procedura di selezione in oggetto e precisamente :

- di affidare, a seguito di pubblica selezione, la palestra scolastica di Via Brera n. 8, ad uno dei soggetti di cui all'art. 2 della L.R. n. 27/2006 in forma singola o associata;
- di stabilire che l'utilizzo è regolato dalle norme di cui all'allegata convenzione, che stabilisce, modalità, durata, obblighi e responsabilità e oneri connessi;
- di avviare pertanto una procedura di selezione pubblica mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo ritenuto, dal Responsabile di Procedimento, congruo e adeguato alla complessità della selezione;
- di affidare il servizio secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ossia al concorrente che otterrà il miglior punteggio in considerazione della qualità progettuale, da valutarsi secondo i seguenti criteri:

	PROGETTO ORGANIZZATIVO	
A	ELEMENTI TECNICO GESTIONALI	PUNTI 65
A1	Progetto per l'utilizzo dell'impianto	
A2	Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento (Palestre)	
A3	Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi diversi da quelli oggetto dell'affidamento (Campo Sportivo – Piscina – Palazzetti dello Sport)	
A4	Valutazione complessiva dell'entità dell'Associazione/Società	
A5	Radicamento sul territorio comunale	
A6	Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della	

	gestione
B	SERVIZI MIGLIORATIVI PUNTI 35
B1	Migliorie da apportare all'impianto con oneri a carico del gestore
B2	Agevolazioni tariffarie per i residenti a Travacò Siccomario

- di stabilire che la struttura viene affidata per un periodo di anni 3 (tre) possibilmente a decorrere dal 20 agosto 2013 fino al 19 agosto 2016;
- deve essere salvaguardato, da parte del soggetto gestore, il regolare svolgimento dell'attività scolastica;
- dovrà essere garantito al Comune l'accesso incondizionato e gratuito alla palestra, per attività organizzate direttamente;
- le tariffe per l' utilizzo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere direttamente determinate dalla Società concessionaria della gestione e da questa incamerate;
- al Comune dovrà essere corrisposto un canone annuo di € 3.000,00 + IVA di legge, oltre al rimborso delle spese relative alle utenze per acqua, energia elettrica e riscaldamento sulla base del calendario di attività depositato presso il Comune, all'inizio dell'annualità sportiva, e soggetto a conguaglio a seguito di rendicontazione di fine anno, così come previsto dalla convenzione;
- così come previsto dalla la convenzione specifica i casi in cui una irregolare gestione dell'impianto può comportare la revoca dell'affidamento;

Dato atto che il responsabile del procedimento per l'affidamento de quo è individuato nella Sig.ra Bailo Giovanna - Responsabile Area Amministrativa, considerando che la stessa ha un'adeguata qualificazione professionale in rapporto al procedimento stesso;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge Regione Lombardia n. 27 del 14/12/2006;

Visto l'allegato parere favorevole reso dal Funzionario Responsabile in ordine alle proprie competenze;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare la convenzione costituita da n. 25 articoli, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che determina le condizioni per la gestione della palestra in orario extrascolastico da sottoscrivere con un soggetto di cui di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006;
2. di dare atto che:
 - la convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere possibilmente dal 20/8/2013 fino al 19/08/2016;
 - dovrà essere improntata al fine di assicurare all'utenza (in particolare per i ragazze e ragazzi di Travacò Siccomario) un pubblico servizio, mediante una conduzione che favorisca la promozione e la pratica dell'attività sportiva motoria, compatibilmente con l'impianto stesso e le sue destinazioni d'uso, programmando almeno due diverse tipologie di attività (escluso il calcio).

- l'uso, la manutenzione ordinaria e la custodia dell'impianto sono consentiti: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 23.00, il mercoledì dalle 14.00 alle 23.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00.
- 3. di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità all'affidamento in oggetto attraverso una procedura di selezione pubblica, secondo le direttive, volte a razionalizzare ed ottimizzare le interazioni definite e definibili con i soggetti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 27/2006 indicate in premessa e che si richiamano integralmente;
- 4. di demandare al Responsabile Area Amministrativa, individuato come Responsabile del Procedimento, gli adempimenti necessari per l'avvio della selezione pubblica secondo le direttive impartite indicate in premessa e qui interamente richiamate, mediante avviso al quale dovrà essere data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on-line per un periodo congruo e correlato alla complessità della selezione;
- 5. di stabilire in € 3.000,00 + IVA di legge, il canone annuo che il soggetto affidatario dovrà versare al Comune, oltre al rimborso delle spese relative alle utenze per acqua, energia elettrica e riscaldamento sulla base del calendario di attività depositato presso il Comune, all'inizio dell'annualità sportiva, e soggetto a verifica e conguaglio a seguito di rendicontazione di fine anno, così come previste in convenzione;
- 6. di dare atto che l'accertamento della somma da incamerare avverrà a seguito dell'affidamento in concessione del servizio stesso, tenuto conto del canone e dei rimborsi dovuti per le utenze, e sarà introitato in apposito Capitolo del B.P. 2013 e Pluriennale 2013/2015 da istituirsi con prossima variazione di bilancio;
- 7. Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire l'immediata assunzione degli atti conseguenti.



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO PROVINCIA DI PAVIA

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DEGLI
SPOGLIATOI UBICATI IN VIA BRERA DI PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO
PERIODO: DAL 20 AGOSTO 2013 AL 19 AGOSTO 2016**

L'anno duemilatrecento il giorno del mese di nella residenza comunale presso l'Ufficio di Segreteria

TRA

IL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO, in prosieguo denominato per brevità "*comune*", con sede in Travacò Siccomario (PV) via Marconi n. 37, CF e PI 00468090188, rappresentato in atto dalla Sig.ra Bailo Giovanna, nata a Pavia il 5/7/1963, in qualità di Responsabile Area Amministrativa del Comune di Travacò Siccomario, domiciliata per la carica presso il Comune di Travacò Siccomario, la quale interviene in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, in forza del decreto sindacale n. .. del

E

L'ASSOCIAZIONE/SOCIETA'/ENTE....., in prosieguo denominato per brevità "*Concessionario*", con sede in, vian. .. , CF e PIVArappresentata in atto dal suo legale rappresentante Sig., nato a il Residente in Via , domiciliato per la carica in

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 27 del 14/12/2006 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali", al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di ottimizzare i costi gestionali degli impianti sportivi, prevede che la gestione degli stessi sia affidata in via preferenziale attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo;

- con delibera di Giunta Comunale n..... del il Comune di Travacò Siccomario ha deciso di procedere all'affidamento dell'utilizzo della Palestra e relativi spogliatoi siti in Via Brera n. 8, di pertinenza della Scuola Primaria, mediante selezione pubblica, ai sensi e per gli effetti della legge regionale predetta, nonché della normativa vigente in materia approvando il relativo schema di convenzione;
- con determinazione N..... del del Responsabile Area Amministrativa è stato approvato l'avviso di selezione pubblica e relativi allegati per l'affidamento mediante convenzione dell'utilizzo della palestra scolastica e degli spogliatoi ubicati in via Brera n. 8, di proprietà del Comune di Travacò Siccomario, in orario extra scolastico;
- con atto n. del, sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata disposta la corrispondente assegnazione alla Associazione.....
- l'Associazione ha depositato la garanzia richiesta (cfr. prot. N.... in data ...) e copia della polizza assicurativa (cfr. prot. N.... in data);
- che sono stati acquisiti d'ufficio le certificazioni rilasciate dai competenti enti, a comprova dei requisiti richiesti dal bando e autocertificati in sede di selezione, documenti tutti depositati presso la segreteria comunale;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto

1. Il Comune di Travacò Siccomario concede alla Associazione/Società/Ente di, l'utilizzo della palestra scolastica e degli spogliatoi, di proprietà comunale, sita in via Brera n. 8 – Travacò Siccomario in orario extrascolastico, costituita da:

- n. 1 palestra di dimensioni mt. 17,20 x mt. 24,00 con copertura a botte con imposta a mt. 4,80 e mt. 8,50 alla chiave di volta e relative attrezzature per la pratica della pallacanestro e pallavolo;
- n. 2 locali adibiti a spogliatoi regolamentari con relativi arredi posti al piano terra;
- n. 2 servizi igienici e docce ;
- n. 1 locale spogliatoio per arbitro con annesso servizio igienico e doccia;
- n. 1 locale servizio igienico senza doccia per il pubblico a norma disabili;
- n. 1 locale magazzino.

Per una migliore identificazione anche visiva della consistenza dell'impianto, le parti fanno riferimento all'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La palestra è destinata in via prioritaria all'uso scolastico; pertanto fatte salve le esigenze didattiche, l'uso, la manutenzione ordinaria e la custodia dell'impianto, è consentito: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 23.00, il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico

L'Associazione/Società/Ente..... accetta in termini di convenzione, la gestione della palestra e annessi spogliatoi, di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso della struttura e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarla e gestirla secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei

termini di cui all'avviso di selezione, e nel rispetto della proposta di gestione pluriennale presentata dallo stesso "Concessionario".

Art. 3- Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data del 20/08/2013 fino al 19/08/2016 e non è rinnovabile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della convenzione.

Art. 4 - Uso della struttura

La gestione della palestra dovrà essere improntata al fine di assicurare all'utenza (in particolare per i ragazzi e ragazze di Tracò Siccomario) un pubblico servizio, mediante una conduzione che favorisca la promozione e la pratica dell'attività sportiva motoria, compatibilmente con l'impianto stesso e le sue destinazioni d'uso, programmando almeno due tipologie diverse di attività (escluso il calcio).

In attuazione della proposta di gestione pluriennale (elaborata all'interno del progetto presentato in sede di selezione), il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro il mese di ottobre di ogni anno, il programma di utilizzo dell'impianto riferito al periodo settembre/agosto dell'anno successivo. Il Concessionario ha la facoltà di apportare variazioni alla propria programmazione, dandone tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il programma di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto, nonché riportare gli utilizzi del concessionario per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a garantire all'Amministrazione Comunale l'accesso incondizionato e gratuito alla palestra, per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione, con preavviso di almeno 15 giorni, compatibilmente con le attività già in calendario;
- b) il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto sportivo, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;
- c) il concessionario s'impegna a non lasciare negli spogliatoi e nella palestra materiale ed attrezzature al termine dell'utilizzo e oltre gli orari concessi al Concessionario per la propria attività, tranne che nel locale adibito a magazzino.

Art. 5 - Canone di utilizzo

Il Concessionario si impegna a corrispondere al COMUNE un canone di utilizzo, per ogni anno contrattuale, pari ad € 3.000,00 (tremila/00) + IVA di legge, oltre al rimborso delle spese di cui al successivo art. 6.

Il suddetto canone dovrà essere pagato in due rate di uguale importo con scadenze rispettivamente il 1 ottobre e il 1 marzo. Sulle rate pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra devono essere corrisposti gli interessi legali. Non dà diritto a rimborso il mancato utilizzo della palestra.

A partire dal secondo anno della gestione, l'importo del canone, come sopra determinato, sarà oggetto di rivalutazione annuale, alla scadenza di ogni anno contrattuale, in base agli indici ISTAT – costo famiglie operai ed impiegati.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune

L'Amministrazione, la quale è intestataria delle utenze, provvede ad anticipare le spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento. Il concessionario parteciperà alle spese derivanti dai consumi alle seguenti condizioni:

- dal 15 ottobre al 15 aprile verserà € 10,00 (dieci/00) per ogni ora di attività programmata secondo il calendario depositato all'inizio di ogni annualità sportiva, presso la segreteria comunale;
- dal 16 aprile al 14 ottobre verserà € 5,00 (cinque/00)) per ogni ora di attività programmata secondo il calendario depositato all'inizio di ogni annualità sportiva, presso la segreteria comunale;
- Il pagamento di tale quota avverrà trimestralmente in modo posticipato entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, senza che l'Amministrazione debba inoltrare alcuna richiesta di versamento.
- Alla fine di ogni annualità sportiva, il concessionario presenterà al Comune un rendiconto relativo agli utilizzi effettivi, al fine di valutare un maggior utilizzo rispetto a quanto programmato ad inizio stagione e, se del caso, procederà al relativo conguaglio.
- Il mancato utilizzo della palestra, se non preventivamente comunicato, rispetto alla programmazione, non esonera il concessionario dal versamento delle suddette spese.

L'Amministrazione procederà poi al controllo circa il corretto versamento di quanto dovuto.

L'amministrazione si farà, altresì, carico degli interventi di manutenzione straordinaria per la struttura concessa in uso nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura, ivi compresa la sostituzione delle lampade.

L'Amministrazione effettuerà, con spese a proprio carico la pulizia settimanale della palestra, con esclusione dei locali adibiti a spogliatoi, in correlazione con l'utilizzo scolastico della struttura.

L'Amministrazione effettuerà inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area esterna alla palestra.

Art. 7- Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario si obbliga:

- a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione e comunque all'atto della consegna dell'impianto, il verbale di stato di consistenza, redatto dall'UTC, riportante il valore dei mobili, delle attrezzature e accessori presenti al momento della concessione, dando atto dello stato delle strutture e dell'impianto esistente e prendendone in carico nello stato in cui si trovano.
- b) a non svolgere nella palestra e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- c) a promuovere almeno due diverse attività sportive (extra calcistiche) che possano coinvolgere le ragazze e i ragazzi in età scolare di Travacò;
- d) alla tenuta delle chiavi ed alla apertura e alla chiusura degli spogliatoi e della palestra durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte dei propri associati;
 - e) all'apertura e chiusura degli spogliatoi e della palestra durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte anche di altri Gruppi Sportivi, Società ed Associazioni;
 - f) a garantire la chiusura delle finestre elettriche della Palestra alla fine di ogni attività giornaliera;
 - g) a controllare che siano debitamente chiusi i rubinetti dei locali servizi igienici e docce;
 - h) a consegnare all'Amministrazione Comunale, immediatamente una copia delle chiavi delle serrature eventualmente sostituite;

- i) a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle attività;
- j) a provvedere al rifornimento dei saponi, della carta igienica, delle salviettine di carta monouso presso gli spogliatoi;
- k) alla posa delle strutture accessorie necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva ed a toglierle dopo l'avvenuto utilizzo giornaliero;
- l) accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione;
- m) a restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia della palestra, degli spogliatoi e di altri locali concessi immediatamente al termine dell'attività ovvero in momento precedente all'inizio delle attività scolastiche del giorno successivo, con oneri a proprio carico e con l'utilizzo di prodotti disinfettanti. La pulizia e la manutenzione dell'impianto dovrà essere svolta in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive;
- n) ad effettuare un'adeguata manutenzione degli attrezzi, e a riporli, dopo il loro utilizzo, nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni;
- o) custodia della struttura durante gli orari di utilizzo giornaliero, mediante la presenza di un responsabile o suo incaricato;
- p) ad assumere la custodia e la sorveglianza della palestra e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- q) a non danneggiare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e in ogni caso a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza ed eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non riparabili;
- r) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- s) ad assumersi ogni responsabilità inerente e conseguente allo svolgimento delle attività e di conseguenza a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- t) a segnalare la necessità di interventi straordinari alla struttura;
- u) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria ed indispensabile per il buon funzionamento dell'impianto oggetto della presente convenzione, con esclusione della sostituzione delle lampade nella palestra e negli spogliatoi che resta a carico del Comune;
- v) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile in relazione alle polizze che il concessionario è tenuto a stipulare;
- w) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- x) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- y) a rispettare il numero complessivo dei partecipanti ad ogni singolo corso, degli istruttori e degli addetti che non potrà superare i parametri di capienza previsti per l'impianto dal CPI (Certificato Prevenzione Incendi) pari a 72 persone;
- z) a rispettare gli orari stabiliti dall'Amministrazione per l'utilizzo in concessione della palestra, così come indicati all'art. 1 della presente convenzione.

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente la struttura concessa in uso.

Il concessionario si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione, a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Il concessionario si impegna:

- a far calzare ai frequentatori calzature con suole di gomma da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- a non utilizzare all'interno della palestra pattini, roller o simili;
- a non utilizzare la pece o prodotti simili per aumentare l'adesione al pavimento;
- a non utilizzare la palestra per attività calcistiche;
- ad evitare che nella palestra si svolgano attività extra sportive non conformi a quanto richiesto;
- a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico fino a quando l'impianto non sarà stato debitamente collaudato ed omologato e secondo le prescrizioni di legge e del CONI;
- a non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali (palestra e spogliatoi).

Il concessionario assume l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture ed attrezzature.

Art. 9 - Priorità dell'Amministrazione Comunale

Il Comune si riserva il diritto di utilizzo della struttura per i propri scopi istituzionali, previa comunicazione da inviarsi al Concessionario con almeno quindici giorni di preavviso, compatibilmente con le attività già in calendario.

Art. 10 – Tariffe di accesso

Spetta al Concessionario quantificare le tariffe per l'accesso e per l'uso dell'impianto, comunicandole all'Amministrazione Comunale.

I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e per l'uso dell'impianto spettano al Concessionario.

Il Concessionario dovrà prevedere l'utilizzo gratuito della struttura da parte del Comune alle condizioni previste all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 11 -Tenuta chiavi Impianto e Controlli

All'amministrazione sono riservati il possesso di una copia delle chiavi della struttura e la facoltà di controllare il rispetto della presente convenzione. A tale scopo, l'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari (responsabile Area Tecnica per la parte tecnica/responsabile Area Amministrativa per la parte amministrativa) o di incaricati autorizzati, può accedere alla strutture concesse in uso in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e senza obbligo di preavviso, al fine di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nella presente convenzione;
- la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla Legge o dai regolamenti.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, di cui sarà trasmesso rapporto del sopralluogo al Responsabile di riferimento, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale al medesimo adibito,

l'Amministrazione, tramite il funzionario competente, intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza nell'impianto sportivo, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

Art. 12 - Controllo di qualità dei servizi

Con riferimento all'erogazione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario assume la piena responsabilità nei confronti della qualità del risultato finale.

Art. 13 - Tutela degli addetti

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività della convenzione.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 14 - Gestione della sicurezza

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della stipula della convenzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. il quale dovrà accettare l'incarico. In occasione della consegna dell'impianto verranno date le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e l'aggiudicatario sottoscriverà la relativa dichiarazione di avvenuta informativa.

Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere a:

- prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, con allegate le modalità di gestione, di pulizia e di tenuta della palestra, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Dovrà essere predisposto un protocollo relativo ai procedimenti di igienizzazione per le strutture in convenzione, essendo previsto, limitatamente alla palestra, l'utilizzo da parte dei bambini durante l'orario scolastico.

L'Amministrazione Comunale deve:

- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;

- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori.

Art. 15 - Responsabilità e assicurazioni

Il Concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione. Pertanto esso è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da:

- negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale;
- errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto della convenzione.

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del gestore con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il gestore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta dell'Amministrazione Comunale.

E' espressamente fatto divieto all'aggiudicatario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte della struttura, infrastruttura e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

Dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) ai quali l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un Responsabile dell'Associazione. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, deve stipulare, con riferimento all'attività ad esso riconducibile, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa che oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O), qualora il gestore si avvalga di personale dipendente, anche per dolo e/o colpa grave, nella quale sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione comunale debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti e presentarla all'Amministrazione Comunale con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

La polizza RCT dovrà avere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 senza limite per persona o cose, mentre la polizza R.C.O. , se necessaria, non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per ogni prestatore infortunato.

Detta polizza deve tenere indenne il concessionario anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati ad accedere alla Palestra- ed a cose, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della presente convenzione.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

Competerà al concessionario la stipulazione di polizza con adeguato massimale, a copertura dei danni che possono derivare alla struttura (bene immobile e beni mobili):

- danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni correlati all'uso degli impianti, per le attività inerenti la presente convenzione;
- danni da furto e rapina per attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del concessionario o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso il COMUNE. Le polizze devono essere automaticamente rinnovabili e devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del concessionario.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà, dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all'Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario deve, prima dell'inizio della gestione di cui alla presente convenzione, e ogni anno successivo, per tutta la durata del contratto, consegnare all'amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni e/o Associazioni sportive, e dovranno essere assicurati.

Nel caso di danni all'impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi da parte del concessionario, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora il concessionario non provveda direttamente, nel termine fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), saranno applicate le penali previste dal successivo articolo 19. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto concessionario, appositamente diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto.

Il concessionario è tenuto a constatare le condizioni dell'impianto sportivo, al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell'attività.

La Responsabilità, i doveri e gli obblighi previsti in capo al gestore, derivanti dalla presente convenzione, sono da intendersi validi solamente per le ore di competenza del gestore determinate per l'utilizzo della palestra.

Art. 16 -Deposito cauzionale e polizze fideiussorie

Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € 900,00 (euro novecento/00), pari al 10% del canone base di concessione totale triennale, a mezzo di:

- bonifico bancario a favore del Comune di Travacò Siccomario da effettuarsi presso la Banca Popolare Commercio & Industria – Agenzia San Martino Siccomario – IBAN: IT09J0504856210000000003358 (Tesoreria comunale)
- polizza fideiussoria n..... del della ----- - Agenzia -----
--

Tale cauzione ha validità per tutta la durata dell'appalto e sarà svincolata ai sensi di legge al termine della validità della presente concessione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario l'Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La polizza dovrà contenere espressamente l'impegno per il garante a versare l'importo garantito a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, entro 15 giorni dalla stessa, a rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 17 - Restituzione dell'impianto

Al termine del servizio, il concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. All'atto della riconsegna all'Amministrazione dell'impianto sportivo e dei beni mobili costituenti l'impianto oggetto della presente convenzione, deve essere redatto in contraddittorio con l'Amministrazione comunale, il processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Nel suddetto verbale l'Ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune di Travacò Siccomario si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. In caso di inadempienza da parte del Concessionario sarà incamerato il deposito cauzionale (garanzia definitiva).

Le migliorie apportate a seguito del progetto presentato in sede di gara (fornitura di attrezzatura/arredi ecc.), alla scadenza della presente convenzione diverranno di proprietà dell'amministrazione.

Art. 18 - Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- inadeguata pulizia dell'impianto, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto, per oltre tre volte nell'arco di durata della concessione;
- ritardo di sei mesi nel pagamento del canone di concessione dovuto alle scadenze fissate nella convenzione;
- uso improprio dell'impianto rispetto alle finalità della concessione previste nella presente convenzione, in contrasto con norme di legge e regolamenti;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 5 giorni consecutivi;
- applicazione di almeno quattro penali riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario; o cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione

- mancata osservanza del divieto di cessione di cui al successivo art. 21;
- mancata presentazione della polizza fidejussoria e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione e loro mancato reintegro in caso d'uso;
- mancanza dei requisiti a seguito di accertamenti effettuati dall'Amministrazione Comunale.

La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione Comunale con il semplice preavviso scritto di trenta giorni inviato tramite fax o pec o in alternativa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che il concessionario abbia nulla pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare al secondo classificato nella procedura concorsuale il servizio.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione,

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata senza preavviso, su segnalazione del settore competente, per lavori di manutenzione straordinaria o per impreviste esigenze dell'amministrazione comunale oltre che nei casi di forza maggiore.

Art. 19 -Penali

Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni l'Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:

- da € 50,00 ad € 150,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal Responsabile del servizio dell'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione di valersi della polizza fideiussoria assicurativa /deposito cauzionale/ di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al concessionario.

Art. 20 - Recesso e revoca della concessione

L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione in qualsiasi momento:

- con preavviso non minore di 3 (tre mesi), ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di sorta dandone comunicazione al concessionario con lettera raccomandata o tramite PEC;
- con effetto immediato (senza preavviso) dal ricevimento della comunicazione in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Saranno tutelati eventuali impegni già presi dal concessionario.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso di almeno 90 giorni comunicato con lettera raccomandata o con comunicazione tramite PEC.

Art. 21 – Divieto di cessione – Divieto di subappalto

La convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

E' fatto altresì divieto, trasferire il ramo d'azienda a terzi, attraverso operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto o usufrutto, pena l'immediata risoluzione del contratto e incameramento della cauzione.

E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della presente convenzione.

Non costituisce subappalto la concessione dell'utilizzo a terzi dell'impianto per l'organizzazione di pratiche sportive, fattispecie possibile purchè vengano rispettate le modalità d'uso elencate nell'articolo 8.

22 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto saranno a carico del Concessionario.

Art. 23 - Controversie

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, che non si dovessero risolvere in via bonaria tra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale resta esclusivamente competente il Foro di Pavia.

Art 24 – Riservatezza dei dati

A norma del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento sono esclusivamente finalizzati al procedimento stesso. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici dell'amministrazione sono limitati agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti al concessionario sono quelli di cui all'art. 13 del citato testo unico a cui si rinvia espressamente

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione Comunale

Per il Concessionario



Pareri su Proposte:


ord

Comune Di Travaco' Siccomario

Proposta Nr. 100

**Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DELL'UTILIZZO DELLA
PALESTRA SCOLASTICA E DEGLI SPOGLIATOI UBICATI IN VIA BRERA DI
PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - DIRETTIVE IN
MERITO**

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
Ufficio Proponente (Segreteria AA. GG.) Parere Favorevole	03/06/2013 BAILO RAG. GIOVANNA	<input checked="" type="checkbox"/>
Ragioneria		<input type="checkbox"/>
Segretario Comunale		<input type="checkbox"/>
Revisore		<input type="checkbox"/>



DELIBERA G.C. N. 83 DEL 05/06/2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonazzi Ermanno

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
F.to Nosotti dott.ssa Elisabeth

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Supplente certifica che il presente verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno 06.06.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Addì 06.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
F.to Nosotti dott.ssa Elisabeth

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
Nosotti dott.ssa Elisabeth

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☐ E' stata trasmessa in elenco, con lettera n° _____ in data 06.06.2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE